

# Principi e regole dell'esecuzione penitenziaria

**LEGGE 26 LUGLIO 1975, N. 354**

*ORDINAMENTO PENITENZIARIO*

---

**D.P.R. 30 GIUGNO 2000, N. 230**

*REGOLAMENTO DI ESECUZIONE*

# TRATTAMENTO PENITENZIARIO

---

*complesso delle regole e  
delle attività che  
disciplinano e assistono  
la privazione della libertà  
personale per  
l'esecuzione di una  
sanzione penale*

# Primato della persona

---

**Detenuto = titolare di  
situazioni giuridiche soggettive**

**Corte cost. 26/1999**


*Art. 4 ord. penit. = I detenuti e gli  
internati esercitano personalmente i  
**diritti loro derivanti dalla presente legge**  
anche se si trovano in stato di  
interdizione legale (art. 32 c.p.)*

# ART. 1 ORD. PENIT.

## COMMA 1

*Il trattamento penitenziario deve essere conforme ad umanità e deve assicurare il rispetto della dignità della persona*

# CARATTERI DELLA PENA




\* Comma 6 = I DETENUTI SONO CHIAMATI CON IL LORO NOME

# ART. 1 ORD. PENIT.

## COMMA 1

*Il trattamento è improntato ad assoluta imparzialità, senza discriminazioni in ordine a sesso, identità di genere, orientamento sessuale, razza, nazionalità, condizioni economiche e sociali, opinioni politiche e credenze religiose*

# CARATTERI DEL TRATTAMENTO



# ART. 1 ORD. PENIT.

## COMMA 1

*Il trattamento penitenziario si conforma a modelli che favoriscono l'autonomia, la responsabilità, la socializzazione e l'integrazione*

# MODELLI TRATTAMENTALI

I contenuti del principio rieducativo



## ART. 1 ORD. PENIT.

### COMMA 2

*Il trattamento tende, anche attraverso i contatti con l'ambiente esterno, al reinserimento sociale ed è attuato secondo un criterio di individualizzazione in rapporto alle specifiche condizioni degli interessati*

# FINALITÀ E NATURA DEL TRATTAMENTO



# ART. 1 ORD. PENIT.

## COMMA 3

*Ad ogni persona privata della libertà sono **garantiti i diritti fondamentali**; è vietata ogni violenza fisica e morale in suo danno*

# DIRITTI DEI DETENUTI



# ART. 1 ORD. PENIT.

## COMMI 4 E 5

*Negli istituti devono essere mantenuti l'ordine e la disciplina. Non possono essere adottate restrizioni non giustificabili con le esigenze predette o, nei confronti degli imputati, non indispensabili a fini giudiziari*

# ORDINE E DISCIPLINA



# ART. 1 ORD. PENIT.

## COMMA 7

*Il trattamento degli **imputati** deve essere rigorosamente informato al principio che essi **non sono considerati colpevoli** sino alla condanna definitiva*

# DETENUTI IN ATTESA DI GIUDIZIO (IMPUTATI)



# TRATTAMENTO IMPUTATI

## Art. 1 comma 7 ord. penit.

Il trattamento degli imputati deve essere rigorosamente informato al principio che essi **non sono considerati colpevoli sino alla condanna definitiva**

## Art. 1 comma 1 reg. esec.

Il trattamento degli imputati sottoposti a misure privative della libertà consiste **nell'offerta di interventi diretti a sostenere i loro interessi umani, culturali e professionali**

# Trattamento a confronto

## Imputati (di sostegno)

- **Art. 1 comma 1 reg. esec**
  - *Il trattamento degli **IMPUTATI** sottoposti a misure privative della libertà consiste nell'offerta di interventi diretti a sostenere i loro interessi umani, culturali e professionali*

## Condannati (rieducativo)

- **Art. 1 comma 2 reg. esec.**
  - *Il trattamento rieducativo dei **CONDANNATI** e degli internati è diretto, inoltre, a **promuovere un processo di modificazione delle condizioni e degli atteggiamenti personali**, nonché delle relazioni familiari e sociali che sono di ostacolo a una costruttiva partecipazione sociale*